

Indennità di funzione e indennità di servizio esterno - Artt. 97 e 100 CCNL 16/11/2022.

Nell'ambito della specifica sezione dedicata alla Polizia Locale, sono confermate le due indennità a favore di tale personale, introdotte dal CCNL 21/05/2018, a carico delle risorse decentrate annualmente disponibili: l'indennità di funzione e l'indennità di servizio esterno, le cui discipline (criteri e misura) sono demandate alla contrattazione integrativa.

Il CCNL 16/11/2022 ha previsto in merito le seguenti novità:

- *l'indennità di funzione, che gli enti possono erogare al personale di Polizia Locale inquadrato nell'Area degli Istruttori e nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione che non risulti titolare di un incarico di EQ, per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi da corrispondere per dodici mensilità, è elevabile fino ad un massimo di € 4.000 per il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. Il valore dell'indennità di cui sopra, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto dei parametri previsti dalla norma contrattuale, sono determinati in sede di contrattazione integrativa. Tale indennità è cumulabile anche con i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi;*
- *l'importo massimo giornaliero dell'indennità di servizio esterno, da riconoscere al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, è elevato da 10,00 a 15,00 €. La stessa è cumulabile anche con i compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di questi ultimi. Di contro, non è più previsto che tale indennità non possa essere cumulata con le indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis del CCNL 21/05/2018.*

CFL172

La specifica indennità di "Condizioni lavoro" di cui all'art. 70 bis del CCNL 21.05.2018 che non è stata disapplicata per effetto del nuovo CCNL del 16.11.2022, con quale altra indennità è cumulabile sulla base del nuovo quadro contrattuale? In particolare è ancora incompatibile con l'indennità di "Servizio Esterno" di cui all'art. 100 del nuovo CCNL?

Si conferma che la disciplina dell'indennità di "Condizioni lavoro" di cui all'art. 70 bis del CCNL 21.05.2018 non è stata disapplicata per effetto del nuovo CCNL del 16.11.2022. Il nuovo CCNL con l'art. 84 bis è intervenuto soltanto nel rideterminare il valore massimo di detta indennità, portato ad € 15,00. Per quanto riguarda il regime di cumulabilità della stessa con altre fattispecie indennitarie, rimane ferma la disciplina contenuta all'art. 70 bis sopra richiamato, ma con la precisazione che nella nuova disciplina dell'indennità di servizio esterno, di cui all'art. 100 del CCNL 16.11.2022 è stata esplicitamente espunta l'incumulabilità con l'indennità di condizioni lavoro. Rimane comunque fermo il principio per cui uno stesso disagio non può essere indennizzato con due o più causali diverse.

CFL192

Nella nuova riscrittura dell'istituto dell'Indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del CCNL del 16.11.2022, rispetto alla disciplina contenuta nel precedente CCNL (art. 56 quinquies del CCNL 21.05.2018) non è più prevista l'incumulabilità con l'indennità condizioni lavoro; si può desumere pertanto che, oggi, sia possibile cumulare le due indennità?

Si conferma che nella nuova disciplina dell'Indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del CCNL del 16.11.2022 è stata espunta la "non cumulabilità con l'indennità condizioni lavoro". Si ricorda, comunque, il principio per cui una stessa prestazione non può essere remunerata/indennizzata più volte. Pertanto, i criteri di indennizzo dovranno basarsi su causali diverse.

L'art. 80, comma 3, del CCNL 16/11/2022 prevede che la contrattazione integrativa debba destinare ai trattamenti economici di cui al comma 2, lett. a (performance organizzativa), b (performance individuale), c (indennità condizioni di lavoro), d (indennità turno, reperibilità, compensi art. 24, comma 1, CCNL 14/09/2000), e (indennità specifiche responsabilità), f (indennità di funzione e di servizio esterno Polizia Locale) la parte prevalente (almeno il 50%) delle risorse variabili del fondo ex art. 79, comma 2 (con esclusione delle lettere c – risorse specifiche disposizioni di legge, f – risorse destinate ai messi notificatori, g – trattamenti accessori destinati ai dipendenti delle case da gioco) del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, nonché alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.